



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 104 DATA COMUNICATO 04/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1804

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 04 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. CERQUETO CALCIO** IN MERITO ALLA GARA TORGIANO – CERQUETO CALCIO DISPUTATASI A TORGIANO IL 09.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 1.000,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto di gara emerge univocamente il comportamento offensivo tenuto dai sostenitori del Cerqueto Calcio, come precisato in sede di audizione dell'Assistente Arbitro, nei confronti della Terna arbitrale. Va inoltre evidenziato che una delle frasi riportate nel referto costituisce insulto di carattere sessista, in quanto tale, dunque, sanzionabile con l'ammenda non inferiore ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 28 C.G.S.

Alla luce di ciò la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 04 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. **POL. D. CAMPITELLO** IN MERITO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – CAMPITELLO DISPUTATASI A TRESTINA IL 19.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FUMINI TOMMASO FINO AL 18.12.2025;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge che il calciatore ha pronunciato una frase gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro.

In considerazione di ciò, la sanzione inflitta dal G.S., che sostanzialmente corrisponde a quattro giornate di squalifica, appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 04 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTÀ DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL GIOCATORE **SANTINELLI ANDREA** IN MERITO ALLA GARA PIOSINA – CERBARA DISPUTATASI A PIOSINA IL 03.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 21 DEL DIST. CITTA' DI CASTELLO DEL 06.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER N. 10 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara, così come confermato in sede di audizione dell'arbitro, emerge che il calciatore Andrea Santinelli ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, contestualmente appoggiandogli una mano sul collo.

L'arbitro ha precisato che il gesto non gli ha provocato dolore e che non vi era intento violento.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica del giocatore Santinelli ad otto giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. del giocatore Santinelli ad otto giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 04 DICEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace